



**CIRCOLARE DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE
N. 4 del 12/06/2012**

NORME DI DISCIPLINA DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI A PUBBLICI DIPENDENTI

In merito alle problematiche relative all'incompatibilità fra pubblico impiego ed attività libero professionale, facendo preciso riferimento al quadro normativo vigente, con la presente circolare nell'interesse generale, si vogliono fornire indicazioni sui rapporti esistenti fra dipendenti pubblici ed incarichi professionali.

L'esercizio della professione di geologo rientra nel novero delle attività protette, cioè delle professioni per il cui espletamento è richiesta l'appartenenza all'Ordine professionale e la protezione viene realizzata attraverso l'interdizione dall'esercizio della professione per chiunque non sia iscritto nell'apposito albo.

L'art. n. 2229 del Codice Civile cita che è la legge a stabilire gli obblighi e i requisiti d'iscrizione agli albi, mentre agli Ordini spetta l'attività di accertamento dei requisiti.

La legittimità o meno dell'iscrizione all'Albo Professionale da parte di un pubblico dipendente è dettata dall'ordinamento dell'Ente di appartenenza e non dalla disciplina generale degli impiegati civili dello Stato.

L'art. 2, comma 2, della Legge 3 febbraio 1963, n. 112 (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo) dispone che l'iscrizione all'Albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato espressamente, dagli ordinamenti dell'Amministrazione da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi non possono pertanto essere iscritti all'Albo Professionale ma possono, a loro richiesta, essere inseriti nell'Elenco Speciale.

Il "Nuovo testo unico sul pubblico impiego" (D.L. 165/01 del 30.03.2001) recepisce la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi che i dipendenti possono cumulare, nonché il regime delle autorizzazioni, come di seguito schematizzato:

- in linea generale il dipendente pubblico a tempo pieno o parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non può svolgere altra attività autonoma o subordinata e può solo essere iscritto, se richiesto, nell'Elenco Speciale;
- occasionalmente il dipendente pubblico a tempo pieno o parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, ove previsto dalla legge o da altra fonte normativa, può essere autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza, previa verifica della compatibilità con il rapporto di pubblico impiego, a svolgere una determinata prestazione che, si ribadisce, deve comunque avere carattere di saltuarietà ed occasionalità;
- il dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa inferiore al 50% rispetto a quella a tempo pieno, può svolgere attività di libera professione e deve pertanto essere iscritto all'Albo ed essere assoggettato alla disciplina dell'Ordine professionale;
- i pubblici dipendenti, anche a tempo parziale, non possono comunque espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di Pubbliche Amministrazioni;
- per i docenti delle scuole non sussiste un divieto di esercizio dell'attività professionale per incompatibilità di principio, ma solo un eventuale diniego di autorizzazione da parte del capo d'istituto per incompatibilità concreta.

Riassumendo, stante il quadro normativo al momento vigente, possono essere iscritti all'Albo professionale e quindi svolgere attività di libera professione: i dipendenti pubblici a tempo parziale con prestazione lavorativa inferiore al 50% di quella a tempo pieno (compresi anche i professori universitari a tempo definito), i docenti di scuole medie e superiori e, occasionalmente, i dipendenti pubblici a tempo pieno, qualora preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.